



CITTÀ DI CROTONE IL SINDACO

ORDINANZA N. 668 del 05/03/2021

Oggetto: **Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Divieto di vendita di alcolici e superalcolici nelle zone del centro storico, di Piazza Umberto I e del lungomare cittadino.**

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato sulla G.U. serie generale n. 125 del 16.05.2020, ed in particolare l'art. 1, comma 9, il quale prevede che il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle lezioni per l'anno 2021";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i DPCM emanati nell'anno 2020, in particolare il DPCM del 31/12/2020;

VISTO il DPCM del 14/01/2021 e in particolare l'art. 1, c. 3, il quale prevede il divieto di spostamenti dalle ore 22:00 alle ore 05:00, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e della situazione preoccupante, relativamente ai casi e ai decessi che ancora si registrano;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

CONSIDERATO che la ripresa, sebbene graduale, delle attività sociali è stata subordinata al rigoroso rispetto:

- dell'obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto quando non è possibile garantire la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi in modo continuativo;
- del divieto di assembramento;
- della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- dell'igiene frequente delle mani;

CONSIDERATO che sul territorio cittadino le zone del centro storico, di piazza Umberto I e del lungomare, rappresentano luogo di ritrovo di tantissimi giovani che, dal pomeriggio inoltrato e fino a tarda notte, stazionano senza rispettare alcuna delle precauzioni stabilite dalle norme per il contenimento dell'emergenza sanitaria e causando assembramenti;

ACCERTATO che, nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia locale e di tutte le Forze di Polizia, risulta molto difficile assicurare adeguatamente il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro da parte dei fruitori delle suddette zone;

VALUTATO che, al fine di tutelare la salute pubblica, vietare lo stazionamento nelle suddette zone, è l'unico modo per evitare gli assembramenti vietati;

CONSIDERATO che Sua Eccellenza il Prefetto di Crotone, con nota prot. n. 6275 del 03/03/2021, registrata al protocollo generale dell'Ente con il n. 14398 del 04/03/2021, ha chiesto al Comune di valutare l'opportunità di vietare vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle zone del centro storico e del lungomare;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo ai sensi dell'art. 13, c. 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:

- l'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 32 della L. n. 833 del 23/12/1978;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa,

PER LE ZONE CENTRO STORICO, PIAZZA UMBERTO I e PER IL LUNGOMARE (tratto di Via C. Colombo e Via A. Gramsci compreso tra l'incrocio con Via A. Piroso e l'incrocio con Via Gallucci),

DALLE ORE 18 ALLE ORE 22 DI SABATO 6 E DOMENICA 7 MARZO 2021:

- 1) Il divieto di vendita di alcolici e superalcolici negli esercizi pubblici. E' consentito somministrare bevande analcoliche purché non siano servite in lattine e contenitori in vetro e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e contrasto al Covid-19;
- 2) La chiusura dei rivenditori automatici di alcolici e superalcolici;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune nonché mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari, per i profili di competenza:

Questura di Crotona, Comando Provinciale Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza, Comando Polizia locale del Comune di Crotona, Comando VV.FF., Centrale Operativa 118, ufficio stampa del Comune di Crotona, Settore 2, Settore 4, Servizio manutenzioni, alla Regione Calabria, Camera di Commercio, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, CNA;

DA' ATTO

che la presente ordinanza è stata preventivamente trasmessa al Sig. Prefetto di Crotona.

AVVERTE

che a carico dei trasgressori della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

E' FATTO OBBLIGO

a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Responsabile del procedimento

f.to Ing. Salvatore Gangemi

Il Sindaco

f.to Ing. Vincenzo Voce

